REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1992

che fissa, per la campagna 1992, i prezzi d'offerta comunitari delle prugne applicabili per la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/89 [1] e n. 3648/90 [2], che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione [3], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le prugne provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dall'11 giugno al 30 settembre;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà di prugne dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in due gruppi;

considerando che, per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le prugne per il periodo 11 giugno - 30 settembre 1992, ai livelli seguenti;

considerando che, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo e portoghese, occorre precisare le varietà importate dalla Spagna e dal Portogallo i cui prezzi d'offerta spagnoli e portoghesi devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per il gruppo I e con quelli fissati per il gruppo II;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

[1] GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.
[2] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.
[3] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1992, i prezzi d'offerta comunitari per le prugne dei codici NC 0809 40 11 e 0809 40 19, applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I e II dei prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

	Gruppo I	*Gruppo II*
— dall'11 giugno al 31 luglio:	65,55	—
— agosto:	65,55	53,03
— settembre:	56,62	47,99.

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 comprendono le varietà seguenti:

Gruppo I

Altesse double (Quetsche d'Italie), Précoce favourite, Belle de Louvain, Conducta, Early Rivers, Kirk's Blue, Jefferson Gage, Lützelsachser (Quetsche précoce d'Ersingen), Zimmers (Quetsche de Zimmer), Bühler (Quetsche précoce de Bühl), Burbank, Florentia, Goccia d'oro, Reine-Claude, Czar, Victorias, Damsons, Santa rosa.

Gruppo II:

Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins, Sveskeblommer, Ruht Gerstetter, Ontario.

3. I prezzi d'offerta spagnolo e portoghese dei prodotti importati devono essere comparati con:

a) i prezzi per il gruppo I, nel caso in cui i prodotti importati appartengano a varietà diverse da quelle che figurano alla lettera b);

b) i prezzi fissati per il gruppo II, nel caso in cui i prodotti importati appartengano alle seguenti varietà: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins, Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow egg), Mirabelle, Bosniche, Ortenauer.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione